

## **Trasposizione delle disposizioni in materia di trasparenza per la previdenza professionale**

(art. 36 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha preso le decisioni seguenti:

### **Decisione**

*del*

22 ottobre 2004	Generali Assicurazioni, Adliswil
25 ottobre 2004	Compagnia di assicurazioni sulla vita Rentenanstalt, Zurigo
25 ottobre 2004	Patria Vita, Società di assicurazioni, Basilea
26 ottobre 2004	Allianz Suisse, Società di assicurazioni, Zurigo
27 ottobre 2004	Winterthur Vita, Winterthur
28 ottobre 2004	Pax, Compagnia di assicurazioni, Basilea
29 ottobre 2004	La Basilese, Compagnia di assicurazioni, Basilea
9 novembre 2004	La Suisse, Società di assicurazioni sulla vita, Losanna
12 novembre 2004	Providentia, Società di assicurazioni, Nyon

### *Rimedi giuridici*

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

23 novembre 2004

Ufficio federale delle assicurazioni private